

# CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI”

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

Sede: Bassano del Grappa (VI)

Ente locale responsabile del coordinamento: COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI)

## DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI BACINO

SEDUTA del 22/12/2020

N. di Reg. 13 / 2020

N. di prot. gen. n. 215/2020 del 22/12/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) 2020/2021/2022 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2021/2022**

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre alle ore 11:30 si è riunita in modalità telematica, mediante videoconferenza, l'Assemblea di Bacino per deliberare come da invito prot. n. 206/2020 del 16.12.2020, formulato dal Presidente del Consiglio di Bacino (ai sensi dell'art. 10 della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018). La riunione ha luogo presso la sede del Consiglio di Bacino “Brenta” per il servizio idrico integrato, sita in Borgo Bassano, 18 – Cittadella (PD), dove è presente e collegata la Presidente.

Sono presenti i sottoelencati componenti dell'Assemblea di Bacino:

ENTE	MILLESIMI	P - A	ENTE	MILLESIMI	P - A	ENTE	MILLESIMI	P - A
Asiago	11	P	Lusiana Conco	9	A	Santa Giustina in Colle	12	A
Bassano del Grappa	74	P	Marostica	24	P	Saonara	17	P
Borghetto	15	A	Massanzago	10	P	Schiavon	5	A
Cadoneghe	28	P	Mestrino	19	P	Selvazzano Dentro	38	P
Campodarsego	24	P	Montebelluna	19	A	Solagna	3	P
Campodoro	5	P	Mussolente	13	P	Teolo	15	A
Camposampiero	21	P	Nove	9	A	Tezze sul Brenta	22	P
Campo San Martino	10	P	Noventa Padovana	19	A	Tombolo	14	P
Carmignano di Brenta	13	P	Pianezze	4	A	Torreglia	11	A
Cartigliano	7	P	Piazzola sul Brenta	19	A	Trebaseleghe	22	P
Cassola	24	P	Piombino Dese	16	P	Valbrenta	9	A
Cervarese Santa Croce	10	P	Pove del Grappa	5	P	Veggiano	8	A
Cittadella	34	P	Pozzoleone	5	A	Vigodarzere	22	P
Colceresa	11	P	Roana	7	P	Vigonza	38	P
Curtarolo	12	P	Romano d'Ezzelino	25	P	Villa del Conte	10	P
Enego	3	P	Rosà	24	P	Villafranca Padovana	17	P
Fontaniva	14	P	Rossano Veneto	14	P	Villanova di Camposampiero	10	A
Foza	1	P	Rotzo	1	P			
Galliera Veneta	12	A	Rovolon	8	A			
Gallio	4	A	Rubano	27	P			
Galzignano Terme	8	A	Saccolongo	9	P			
Gazzo	7	A	San Giorgio delle Pertiche	17	P			
Grantorto	8	A	San Giorgio in Bosco	11	A			
Limena	13	P	San Martino di Lupari	23	P			
Loreggia	13	A	San Pietro in Gu	8	P			
			<b>PRESENTI</b>		<b>SU TOTALE</b>		<b>QUORUM</b>	
<b>ENTI</b>			44		67		35	
<b>MILLESIMI</b>			760		1.000		501	

Presiede la seduta la dott.ssa Antonella Argenti, in qualità di Presidente del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”.

Assume la funzione di Segretario dell'Assemblea di Bacino e verbalizza il dott. Antonello Accadia, Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa, ente locale responsabile del coordinamento, e Direttore facente funzioni del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”.

PRESIEDE L'ASSEMBLEA DI BACINO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO

Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: facciate n. 8 - allegati n. 4

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO

Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

(firma digitale)

IL DIRETTORE f.f. DEL CONSIGLIO DI BACINO

Dott. ANTONELLO ACCADIA

(firma digitale)

Publicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune di Bassano del Grappa per giorni 15 consecutivi dal 31/12/2020 al 15/01/2021.

# L'ASSEMBLEA DI BACINO

## DEL CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI"

PREMESSO che:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss. mm. e ii., nella parte quarta disciplina, agli artt. 199 e seguenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;
- l'art. 2 comma 186-*bis* della legge 23 dicembre 2009 n. 191, ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo 152/2006 entro il 31 dicembre 2010, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito;
- con successive proroghe (Decreto Legge 225/2010, art. 1; DPCM 25 marzo 2011; Decreto Legge 216/2011, art. 13) il termine stabilito dal citato art. 2, comma 186- *bis*, è stato da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2012;
- nel frattempo la Regione Veneto, con Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009. n. 191*", ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino, che eserciteranno la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;

PRESO ATTO che:

- ai sensi della Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino;
- in particolare l'art. 3, della Legge Regionale 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- nell'allegato A della deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 13 del 21 gennaio 2014, attuativa della L.R. 52/12 sono stati individuati i bacini per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, tra i quali rientra il Bacino Brenta in cui ricade questo Comune;

VISTA la deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 1117 dell'1 luglio 2014, pubblicata in BURV n. 78 del 12 agosto 2014, di approvazione dello schema di convenzione- tipo per la costituzione e il funzionamento dei consigli di bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale e di conferma individuazione dei bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 150/2013, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 e l'art. 3-*bis*, comma 1-*bis*, del D.L. n. 138/2011 nella formulazione novellata dalla legge n. 190/2014;

ATTESO che la Conferenza d'ambito dell'Ambito territoriale ottimale Brenta, indetta dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa quale rappresentante dell'ente locale avente maggior numero di abitanti tra quelli afferenti all'ambito stesso, nella seduta del 04.05.2015 ha approvato lo schema di Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti, stabilendo altresì di adottarlo nei rispettivi consigli comunali entro e non oltre il termine di 60 giorni a partire dalla data della medesima seduta;

VISTA la nota inviata dal Presidente della Conferenza d'ambito in data 15 maggio 2015, a mezzo posta elettronica certificata, con la quale è stata trasmessa copia del predetto provvedimento di Conferenza d'ambito, corredata dallo schema di Convenzione approvata;

ATTESO che nei successivi 30 giorni dall'avvenuta approvazione da parte di tutti i Comuni occorre provvedere all'effettiva sottoscrizione della Convenzione;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Bassano del Grappa, ente capofila, provvedeva ad approvare il suddetto schema di convenzione con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 04.06.2015, esecutiva;
- la bozza di convenzione di cui sopra presentava alcune integrazioni-variazioni rispetto allo schema-tipo approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 1117/2014;
- la predetta convenzione, nonostante inviti in tal senso, non era stata sottoscritta da parte di tutti gli enti locali interessati, risultando alla data del 23.02.2017 sottoscritta solo da 62 dei 72 Comuni coinvolti;
- la mancata sottoscrizione totalitaria da parte di tutti i Comuni impediva l'effettiva costituzione del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti;
- la Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente, con nota del 02.01.2017 protocollo n. 1190, avente ad oggetto *“Diffida ad adempiere ex art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011: sottoscrizione della convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino Brenta”*, registrata al protocollo comunale in data 02.01.2017 al numero 192, comunicava quanto segue: *“Atteso che ad oggi non risulta ancora costituito il Consiglio di Bacino “Brenta” e che i termini sono ormai scaduti, nonostante il processo di aggregazione avviato da parte del Comune di Bassano, rammentando che l’adesione al Consiglio citato costituisce un obbligo e non una mera facoltà, si invitano codeste Amministrazioni ad approvare, perentoriamente entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il testo di convenzione conforme allo schema tipo di cui alla D.G.R. n. 1117/2014, dandone comunicazione agli uffici regionale al seguente indirizzo PEC: dip.ambiente@pec.regione.veneto.it. Da ultimo, ferma e impregiudicata ogni eventuale azione e/o segnalazione alle competenti Autorità, si avvisa che, decorso inutilmente il termine di cui sopra, si procederà con l’azione sostitutiva nei confronti delle Amministrazioni comunali inadempienti, con nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011, con addebito di ogni relativo onere”*;
- conseguentemente, si provvedeva a definire un nuovo schema di convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”, pienamente conforme allo schema tipo regionale, che il Comune di Bassano del Grappa, ente capofila, provvedeva ad approvare con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 23.02.2017, in sostituzione di quello già approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 04.06.2015;

- con successive note prot. nn. 74608 del 23.02.2017 e 97212 del 09.03.2017, la Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente, sollecitava la sottoscrizione della citata convenzione entro il 31.03.2017;
- il Comune di Bassano del Grappa, con nota prot. n. 20983 del 31.03.2017, registrata al protocollo regionale al n. 131527 del 31.03.2017, trasmetteva la comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione da parte di 67 dei 72 Comuni della Convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti", afferente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, evidenziando che i Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro non avevano proceduto alla sottoscrizione;
- con ulteriore nota prot. n. 32698 del 26.01.2018 il Comune di Bassano del Grappa, in qualità di ente locale responsabile del coordinamento per il Consiglio di Bacino "Brenta", richiedeva che venisse posta in essere l'azione sostitutiva nei confronti dei Comuni inadempienti con la nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011, convertito con Legge n. 148/2011 e s.m.i.;
- a seguito della richiesta del Comune di Bassano del Grappa, tenuto conto anche dell'esito infruttuoso di un incontro con i cinque Comuni non adempienti rispetto alla firma della convenzione convocato dalla Direzione regionale Ambiente in data 13.11.2017 e a fronte del perdurare di una situazione di stallo con ripercussioni pregiudizievoli anche sulla liquidazione dei soppressi Enti responsabili di Bacino denominati PD1 e PD2, impeditiva di fatto anche della conseguente piena operatività del Consiglio di Bacino "Padova Città", la Regione Veneto, con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 16.02.2018 (comunicato con nota della Direzione regionale Ambiente prot. n. 67650 del 21.02.2018), disponeva la nomina di un Commissario ad acta per la costituzione del Consiglio di bacino denominato "Brenta" non ancora istituito; veniva, conseguentemente, nominato il Direttore della Direzione Ambiente ing. Luigi Fortunato Commissario ad acta ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 52/2012, conferendogli lo specifico incarico alla sottoscrizione dell'atto costitutivo del Consiglio di Bacino "Brenta" in sostituzione dei Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro; il suddetto incarico, con termine entro centoottanta giorni dalla data di nomina, veniva successivamente prorogato al 31.10.2018 con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98 del 14.08.2018 (comunicato con nota della Direzione regionale Ambiente prot. n. 340006 del 16.08.2018);
- con nota prot. n. 77954 del 06.11.2018 il Comune di Bassano del Grappa provvedeva a trasmettere alla Regione Veneto la «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"», con ultima sottoscrizione - effettuata dal Commissario ad acta ing. Luigi Fortunato per conto dei Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro – in data 31.10.2018 con repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa; parimenti la trasmetteva a tutti i Comuni ricadenti nel Bacino con nota prot. n. 78536 dell'08.11.2018;
- con nota prot. n. 76001 dell'11.10.2019 il Comune di Bassano del Grappa, ente locale responsabile del coordinamento, provvedeva a convocare per il giorno 29.10.2019 alle ore 15:00 una pre-assemblea allo scopo di condividere i successivi adempimenti in vista dell'assemblea per l'elezione degli organi del Consiglio di Bacino (da tenersi entro il 10.12.2019) e dell'avvio dell'attività operativa dello stesso Consiglio di Bacino a partire da gennaio 2020;

- con nota prot. n. 87146 del 21.11.2019 il Comune di Bassano del Grappa ente locale responsabile del coordinamento, provvedeva a convocare per il giorno 02.12.2019 alle ore 16:30 l'Assemblea di bacino per l'elezione del Presidente e del Comitato di Bacino;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R.V. n. 52/2012 e ss.mm.ii. la costituzione del Consiglio di bacino Brenta per i rifiuti è preordinata al perseguimento delle seguenti finalità:

- favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, degli enti locali ricadenti nel bacino territoriale;
- esercitare in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso il Consiglio di bacino;

ATTESO che, in base alla legislazione statale e regionale sopra richiamata, spetta unicamente al Consiglio di bacino l'esercizio delle funzioni concernenti, tra l'altro, la scelta della forma di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani individuando il modello tra quelli ammessi dalla disciplina statale ed europea (affidamento *in house providing*, partenariato pubblico-privato istituzionalizzato PPPI, gara ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto gestore del servizio);

PRECISATO che il Consiglio di bacino Brenta per i rifiuti subentra in tutti i rapporti giuridici in essere dei soppressi enti di bacino anche nei confronti dei Comuni e del soggetto gestore e che, di conseguenza, le garanzie già in essere e la disponibilità degli impianti comunali continuano ad essere assoggettate alla disciplina normativa e convenzionale attualmente vigente, senza soluzione di continuità;

DATO ATTO, in particolare, che dal subentro nei rapporti giuridici in essere deriva che:

- i Comuni convenzionati si impegnano ad autorizzare il relativo soggetto gestore, secondo le procedure stabilite dal Consiglio di bacino, ad utilizzare il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione delle opere, degli impianti e delle attrezzature necessarie per svolgere il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati;
- a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto gestore, la convenzione per la gestione del servizio integrato dei rifiuti prevede idonee forme di garanzia nei confronti degli enti locali convenzionati;
- le infrastrutture di proprietà dei Comuni vengono messe nella disponibilità del Consiglio di bacino istituito mediante Convenzione tra i Comuni ricadenti nel Bacino e il Consiglio di Bacino le affiderà in concessione d'uso al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, con le modalità previste dalla legge e dal contratto di servizio;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 1 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Presa d'atto della fusione di alcuni Comuni ricadenti nel Bacino territoriale per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "Brenta" e conseguente aggiornamento della convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"*;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 2 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Comitato del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"*;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 3 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Presidente del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"*;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 18 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi del bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.1 18, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art.2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs.118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;

DATO ATTO, altresì, che ai Consigli di Bacino si ritengono applicabili le norme agevolative previste per i Comuni di minore dimensione demografica (quali: semplificazioni in materia di personale e di contabilità finanziaria ex D.lgs. 118/2011, presenza di un Revisore unico, approvazione del Documento Unico di programmazione - DUPS in modalità semplificata, facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ex art. 232 comma 2 primo periodo TUEL), nonostante la popolazione del Bacino sia superiore al parametro di applicazione delle medesime; in merito si veda isia la consolidata applicazione delle disposizioni agevolative da parte dell’omologo Consiglio di Bacino “Brenta” per il servizio idrico integrato sia quanto esposto nella nota rivolta alle Prefetture – U.T.G. di Padova e di Vicenza prot. n. 15/2020 del 28.01.2020 in merito all’Organo di revisione economico-finanziario;

DATO ATTO che:

- non essendo in capo a questo Ente di Bacino funzioni o servizi che comportino entrate per tributi o per tariffe a fronte di servizi a domanda individuale, non occorre predisporre, in maniera accessoria al bilancio di previsione, i relativi provvedimenti di determinazione;
- la quota destinata al finanziamento dei costi di funzionamento del Consiglio di bacino (da applicare ai proventi tariffari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 17 comma 1 della Convenzione istitutiva) per gli anni 2021 e 2022 è stata determinata nella misura di € 1,00/abitante con deliberazione dell’Assemblea di Bacino n. 6 del 07.09.2020, mentre per la quota per l’anno 2020 il Comitato, giusta propria precedente deliberazione n. 7/2020 del 30.11.2020, ne proporrà all’Assemblea di Bacino la rideterminazione nella misura di € 0,15/abitante;

CONSIDERATO, infine, che per l’esercizio finanziario 2020 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali, dopo ripetute proroghe a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato da ultimo prorogato al 31.10.2020 con Decreto del Ministro dell’Interno in data 30.09.2020;

VISTO lo schema di DUPS 2020/21/22 e di Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2020/21/22 approvati con deliberazione del Comitato di Bacino n. 8/2020 del 30.11.2020, immediatamente eseguibile;

VISTO il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239 TUEL, reso in data 09.12.2020;

CONSIDERATO che lo schema di DUPS 2020/21/22 e di Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2020/21/22, unitamente al parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239 TUEL, sono stati depositati per dieci giorni presso il Municipio di Bassano del Grappa (Servizio Affari istituzionali/Contratti/Consulenza giuridico-amministrativa, via Matteotti n. 39 – 3° piano) e resi, altresì, consultabili ad apposito link, come da comunicazione ai Sindaci dei 67 Comuni del Bacino resa in data 09.12.2020 prot. n. 199/2020;

RITENUTO di poter dunque procedere all'approvazione del DUPS 2020/21/22 e di Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2020/21/22, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera k) della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018);

Tutto ciò premesso,

### L'ASSEMBLEA DI BACINO

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1117 dell' 1 luglio 2014;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del predetto D.Lgs. 267/2000 dal Direttore f.f.;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del predetto D.Lgs. 267/2000 dal Direttore f.f.;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239 TUEL

VISTI gli esiti della discussione che si riportano nel verbale della seduta redatto ai sensi dell'art. 10 comma 4 della Convenzione;

VISTO l'esito della votazione che si riporta:

	PRESENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	QUORUM
ENTI	44	43	0	1	23
				Asiago	
MILLESIMI	760	749	0	11	381

## DELIBERA

1) di approvare il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPS) per il triennio 2020/21/22 allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato sub A);

2) di approvare il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/21/22, redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011, nelle risultanze di cui all'allegato sub B, dando atto che il bilancio di cassa espone un valore non negativo, e che tutti i documenti allegati previsti dalla normativa, unitamente ai criteri di riparto delle spese a carico dei singoli enti, sono in atti al presente provvedimento e saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet del Consiglio di Bacino (in corso di realizzazione).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO  
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI  
(firma digitale)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere: favorevole

Bassano del Grappa, 21.12.2020

(data di apposizione della firma autografa per il parere sulla proposta di deliberazione)

IL DIRETTORE f.f. DEL CONSIGLIO DI BACINO  
Dott. ANTONELLO ACCADIA  
(firma digitale)

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere: favorevole

Bassano del Grappa, 21.12.2020

(data di apposizione della firma autografa per il parere sulla proposta di deliberazione)

IL DIRETTORE f.f. DEL CONSIGLIO DI BACINO  
Dott. ANTONELLO ACCADIA  
(firma digitale)

Colui che presiede l'Assemblea propone di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, a motivo dell'urgenza di provvedere. L'Assemblea approva l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, a seguito di separata votazione palese, con il seguente esito:

	PRESENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	QUORUM
ENTI	44	43	0	1	23
				Asiago	
MILLESIMI	760	749	0	11	381